



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione

N. 58 Reg. Delib.

del 28-09-2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **19:00**, nella sala Consiliare presso il Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risultano:

Grison Roberto	P	Zavarise Giorgio	P
Ferretti Marta	P	Quinto Carlo	P
Cimino Anna	P	Fedrico Zeno	P
Zantedeschi Paolo	P	Ceradini Stefano	P
Maistri Maddalena Marta Maria	P	Bonaldi Damiano	P
Gisaldi Nereo	P	Pozzani Gianni Guglielmo	A
Dalle Pezze Gianfranco	A	Merci Nicola	P
Mignolli Giorgio	P	Castagna Claudio	A
Turri Gloria	A		

Presenti 13 Assenti 4

Assessore esterno Sig. Rossignoli Fausto	P
Assessore esterno Sig. Corso Maurizio	P
Assessore esterno Sig. Quintarelli Bruno	A
Assessore esterno Sig. Coeli Camilla	P
Assessore esterno Sig. Avola Ulyana	P

Assiste all'adunanza il Sig. Bartolini Marcello nella sua qualità di SEGRETARIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Zantedeschi Paolo nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Al momento della trattazione del punto n. 6 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. 4 (Castagna, Dalle Pezze, Pozzani, Turri)

Consiglieri presenti: n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 6 all'ordine del giorno avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'";

Dato atto che, preliminarmente, alle ore 22:00 esce dall'aula il Consigliere Merci e che pertanto al momento della discussione e della votazione risultano:

Consiglieri presenti: n. 12;

Udita la relazione illustrativa del **Segretario Comunale**, che riferisce che scade il 30 settembre la revisione straordinaria delle partecipate pubbliche. Le partecipate pubbliche dovrebbero aver adeguato, entro il 31 luglio scorso, i loro statuti, sulla base di quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Ora si profilano nuovi adempimenti, scadenti il prossimo 30 settembre 2017, che richiedono:

- in capo agli Enti locali, una revisione straordinaria delle partecipate, al fine di valutare se mantenerle, alienarle, trasformarle, ecc. (art. 24 del d.lgs. n. 175/2016);
- in capo alle società a controllo pubblico una ricognizione generale sul personale in servizio, per capire se vi sono o meno eccedenze, alla luce della revisione straordinaria effettuata da parte degli enti locali (art. 25 del d.lgs. n. 175/2016).

La revisione straordinaria delle società partecipate, che rappresenta un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato, entro il 31 marzo 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 611, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, è stata effettuata seguendo le Linee di indirizzo stilate dalla Sezione autonomie della Corte dei Conti il 19 luglio scorso e che sono punto di riferimento anche per la revisione periodica, prevista dall'art. 20 del T.U., da effettuarsi annualmente entro il 31 dicembre.

Il programma di ricognizione ha interessato tutte le partecipate, dirette e indirette, anche se di modesta entità. L'esito della ricognizione – anche in assenza di partecipate o di provvedimenti di

intervento o dismissione – andrà comunicato attraverso il programma applicativo elaborato dal Ministero del tesoro.

La Corte dei conti ricorda che vengono rimesse alla discrezionalità degli enti le scelte in ordine al processo di revisione straordinaria che potrà portare alla alienazione, ad un processo di razionalizzazione, a fusioni o al mantenimento delle partecipate senza effettuare alcun intervento.

Venendo ai principali passaggi procedurali previsti dal combinato disposto degli artt. 24, 20 e 5 del T.U.S.P. gli stessi si riassumono come segue:

- Con delibera di Consiglio comunale, previa apposita istruttoria e relazione tecnica degli uffici, occorre prevedere un piano di revisione straordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette possedute alla data del 23 settembre 2016. Tale adempimento va effettuato anche per attestare l'assenza di partecipazioni.
- A seguito della ricognizione, i Comuni hanno l'obbligo di alienare le partecipazioni che
 - afferiscano a società non riconducibili ad alcune delle categorie di cui all'articolo 42 del T.U.S.P.
 - ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 23, T.U.S.P.
 - che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 24, T.U.S.P..
- Sono escluse dall'obbligo di alienazione e dunque possono essere mantenute ex lege, le seguenti partecipazioni:
 - le partecipazioni detenute in società quotate dirette o indirette al 31 dicembre 2015, come suddetto, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del T.U.S.P.. A tal fine il Segretario precisa che rientra in tali partecipazioni anche la partecipazione detenuta da Acque Veronesi in Viveracqua srl, società consortile costituita nel 2011 a capitale interamente pubblico nata su iniziativa di Acque Veronesi scarl e Acque Vicentine spa per istituire una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del Servizio Idrico Integrato che vi partecipano. In questo caso, il Segretario sottolinea che per quanto riguarda le partecipazioni indirette, considerata l'eseguità delle quote detenute in ciascuna di esse e la compartecipazione da parte di tutti gli altri Comuni facenti parte dei rispettivi ambiti di competenza, ogni decisione in merito dovrà essere assunta dalle assemblee dei soci con riguardo sicuramente al rispetto della normativa, ma anche e soprattutto alla salvaguardia degli equilibri economico finanziari delle società stesse.
 - le partecipazioni in società che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei Conti, ovvero che abbiano presentato domanda di ammissione alla quotazione entro il 23 marzo 2018;
 - le partecipazioni in società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997, fino al completamento dei relativi progetti;
 - le partecipazioni in società destinatarie dei provvedimenti antimafia.
- L'alienazione dovrà seguire il procedimento di cui all'art. 10 del Testo unico ed essere effettuata entro un anno dalla conclusione della ricognizione.
- I Comuni potranno procedere, altresì, se del caso, in luogo dell'alienazione, alla razionalizzazione delle partecipazioni, per mezzo di una delle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. e cioè attraverso operazioni di razionalizzazione, mediante fusione o soppressione, nonché, se del caso, messa in liquidazione o cessione. In quest'ultimo caso, occorrerà predisporre un nuovo piano industriale che giustifichi il complessivo riassetto delle partecipazioni.
- Le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione andranno inviate al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso. Il link da utilizzare per l'inoltro è il seguente: <https://portaletesoro.mef.gov.it>.
- La comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 175/2016 è inviata altresì alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituisce allegato specifico del presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.) dal:

- Dirigente dell'Area di Staff di Programmazione e dell'Area di Line Amministrativa, Dott. Marcello Bartolini, in data 14.09.2017, che attesta la regolarità tecnica;
- Dirigente dell'Area di Line Contabile, Arch. Annalisa Lo Presti, in data 21.09.2017, che attesta la regolarità contabile;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 10, contrari: nessuno, astenuti: n. 2 (Bonaldi, Ceradini), espressi da n. 10 consiglieri votanti su n. 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituisce allegato del presente verbale:
 - Allegato specifico riportante la registrazione integrale degli interventi del Consiglio Comunale;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL.);
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell'Ente: www.comunenegrar.it;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, che data l'urgenza pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito: **voti favorevoli: n. 10, contrari: nessuno, astenuti: n. 2 (Bonaldi, Ceradini), espressi da n. 10 consiglieri votanti su n. 12 consiglieri presenti;**

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

AREA LINE DI PROGRAMMAZIONE

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO LEGALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- che l'art.1 comma 611 e seguenti della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 23 dicembre 2004 n.190), al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, richiede che gli enti locali (oltre ad altre pubbliche amministrazioni puntualmente enumerate) a decorrere dal 1 gennaio 2015, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche individuando alcuni criteri;
- che l'art.24 del D.Lgs. nr.19/08/2016 nr.175 prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso ciascuna Amministrazione Pubblica effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data medesima

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.10.2015, avente ad oggetto "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMI 611 E 612 LEGGE 190/2014)", con la quale è stato approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* determinandosi come segue, in relazione alle partecipazioni societarie detenute, adeguate a seguito delle deliberazioni di G.C. n. 97 del 22.08.2017, avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) ED IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'." e n. 104 del 12.09.2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI NEGRAR (VR) RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' ":

Le partecipazioni dell'ente

Il Comune di Negrar partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **Acque Veronesi S.c.a.r.l.** con una quota del 2,22%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. **Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il Comune di Negrar partecipa ai seguenti Consorzi:

a. **Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero** con una quota del 3,774%

b. **Consorzio Intercomunale Soggetti Climatici** con una quota del 3,40%

c. **AATO Veronese** con una quota del 0,0189%

La partecipazione ai Consorzi e agli Ambiti Territoriali Ottimali, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del Piano.

A completamento delle informazioni sulle partecipazioni del Comune di Negrar, si segnala che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 14.09.2006, il Comune ha aderito come Socio cooperatore alla **Valpolicella Servizi Cooperativa sociale a responsabilità limitata**, versando una quota di partecipazione di € 100,00.

L'atto costitutivo della Cooperativa Sociale è stato stipulato con atto a repertorio 1926/2006 del Notaio Scaduto Vincenzo di Verona, dal quale risultano i poteri degli organi amministrativi.

Ai fini del Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, la quota versata dal Comune di Negrar in data 20.12.2006 può non essere considerata una partecipazione da dismettere ma solo da rendere nota ai fini conoscitivi. Infatti il Socio cooperatore partecipa al conseguimento dello scopo mutualistico, ma non assume ruoli strategici né partecipa alla direzione della Società. Anche l'affidamento di servizi sul territorio da parte del Comune può correttamente essere effettuato previa apertura a manifestazione d'interesse anche da parte di altri soggetti operanti sul mercato e/o alla costituzione annuale di un proprio Albo Fornitori, sempre all'interno della soglia degli affidamenti diretti.

Il Piano operativo di razionalizzazione

Acque Veronesi S.c.a.r.l.

Oggetto sociale gestione servizio idrico integrato, di cui alla Legge 05.01.1999, n. 36 e alla L.R.V. n. 5/1998, inteso come insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento

Natura giuridica società consortile a responsabilità limitata **n. dipendenti 281**

Oneri gravanti sul bilancio del Comune nessuno

(partecipazione avvenuta mediante versamento una tantum di quota del capitale sociale)

Acque Veronesi S.c.a.r.l. non rientra tra i casi citati dal comma 611 della Legge di Stabilità 2015, con riferimento:

- alla **lettera a)** in quanto trattasi di società consortile e come tale costituisce una organizzazione comune per lo svolgimento di servizi (Servizio Idrico Integrato) a favore degli enti che direttamente o indirettamente la partecipano senza finalità di lucro;

- alla **lettera b)** il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci e due supplenti. L'organico è composto di n.279 dipendenti;

- alla **lettera c) e d)** Acque Veronesi S.c.a.r.l. ha quale scopo quello di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese;

La Società è stata costituita allo scopo di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese e ha ricevuto nel 2006 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, (ora Consiglio di Bacino dell'A.T.O. Veronese), l'affidamento c.d. "in house", della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'area "Veronese" dell'Ambito Ottimale, di cui fanno parte 77 dei 98 comuni della Provincia di Verona. In data 15 febbraio 2006 fra l'AATO Veronese e Acque Veronesi s.c.a.r.l. è stato stipulato il contratto di servizio, denominato "Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" ed il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'area Veronese". La durata dell'affidamento ad Acque Veronesi s.c.a.r.l. è di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione suddetta.

Acque Veronesi s.c.a.r.l. è una società consortile e come tale costituisce una organizzazione comune per lo svolgimento di servizi (Servizio Idrico Integrato e attività ad esso accessorie,

strumentali o complementari) a favore degli enti locali che, direttamente o indirettamente, la partecipano; non si pone finalità di lucro: eventuali utili non possono essere distribuiti, ma sono destinati in conformità della legge e delle delibere assembleari.

Fa parte di quelle società che il Piano Cottarelli auspica possano rafforzare l'aggregazione (art. 1, comma 611, lett. d) L. 190/2014) imponendo in modo più deciso agli enti locali di partecipare all'ente di governo dell'ATO. Si tratta proprio di leve strategiche efficaci per favorire l'aggregazione nel settore e nell'organizzare l'affidamento del servizio su aree territoriali di estensione abbastanza ampie da renderne non accessibile l'offerta a microaziende. Questa strategia trova già una base normativa di partenza nella Legge 138 del 2011, che ha previsto che i servizi pubblici a rete a rilevanza economica siano gestiti per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), "tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio", di dimensione almeno provinciale, istituiti dalle Regioni (art. 3-bis). Successivamente è stato definito il ruolo degli enti di governo degli ATO, ai quali sono affidate "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo" (art. 34, comma 23 legge 221/2012), stabilendo al contempo la decadenza di tutti gli affidamenti non conformi alla normativa europea.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Negrar e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che ai sensi dell'art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.03.2017, avente ad oggetto "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE (ART. 24 DEL D.LGS 19/08/2016 N. 175)", con la quale è stato rilevato che l'obiettivo della revisione straordinaria del Piano Operativo di Razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazioni o cessioni;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

e che non si verificano, nell'ambito delle partecipazioni direttamente detenute dal Comune di Negrar, situazioni che ricadono nell'ambito delle disposizioni espresse alle lettere b), c), d) ed e), mentre in riferimento alla lettera a) si può annotare che la Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale a.r.l. può rientrare fra quelle destinate ad essere dismesse;

Preso atto che su tale deliberazione C.C. n. 20/2017 è stato acquisito il parere espresso dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019 per la parte inerente agli Organismi Partecipati, che testualmente si riporta per la parte che qui interessa:

<<L'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso ciascuna Amministrazione Pubblica effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data, individuando quelle che devono essere alienate. Il Collegio ritiene che in tale contesto vada definita la partecipazione nella Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale a r.l., anche alla luce del disposto dell'art. 4 del medesimo decreto>>

Atteso che la Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

Ritenuto, sulla base di tali motivazioni, di addivenire alla dismissione della partecipazione nella Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale a.r.l., giudicandola non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Ritenuto che per effettuare l'alienazione delle seguenti partecipazioni in modo economicamente conveniente occorre eccezionalmente procedere mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto della Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale a.r.l.;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi sulla situazione economica-finanziaria del Comune con riferimento alla dismissione della partecipazione societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali della Cooperativa Valpolicella Servizi;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.O.E.L) e s.m.i.;

Acquisiti sulla presente proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n. 64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
- la Deliberazione Consiliare n. 82 del 21.12.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione – Triennio 2017/2019 – parte economica;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07.03.2017 relativa all’approvazione del Piano della Performance 2017/2019, alla definizione degli obiettivi e all’assegnazione delle risorse ai Dirigenti per la relativa gestione;

Visti:

- l’ art. 24 del d.lgs 19/08/2016 n. 175;
- l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. “Motivazione del provvedimento”:
 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di confermare, per quanto non incompatibile con il presente provvedimento, il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49/2015;
3. di autorizzare conseguentemente il mantenimento della partecipazione societaria detenuta nella società **Acque Veronesi S.c.a.r.l.** in quanto detta Società non rientra tra i casi citati dal comma 611 della Legge di Stabilità 2015 con riferimento alle lettere dalla a) alla d);
4. di procedere, per le motivazioni in premessa riportate, ad:
 - autorizzare la dismissione della partecipazione societaria detenuta nella **Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi s.r.l.** in quanto la Cooperativa rientra tra i casi citati dal comma 611 della Legge di Stabilità 2015 con riferimento alla lettera a);
 - incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
 - demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
 - autorizzare il Dirigente/Responsabile del competente Servizio comunale alla negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell’art.10, c.2, T.U.S.P., per la cessione della

partecipazione nella Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi s.r.l., in conformità ai criteri sopra indicati;

5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate del Comune;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. di proporre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 in quanto il termine tassativo del 30 settembre 2017 previsto per legge fa decorrere dalla data del presente provvedimento gli adempimenti obbligatori successivi.

OGGETTO DELLA PROPOSTA

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Il Responsabile del procedimento
CIPOLLARO ROSSELLA

Il proponente
Rossignoli Fausto

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 65 del 14-09-2017
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

OGGETTO DELLA PROPOSTA

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole

E' stata verificata la competenza dell'organo a cui la proposta di provvedimento è sottoposta.
Marcello Bartolini

Negrar, 14-09-2017

Il Dirigente del Settore
Dott. Marcello Bartolini

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 65 del 14-09-2017
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

OGGETTO DELLA PROPOSTA

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE. DICHIRAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole

In riferimento al presente provvedimento si attesta che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'atto in questione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria del Comune come meglio precisato nel testo.

Negrar, 21-09-2017

Il Dirigente del Settore
Arch. ANNALISA LO PRESTI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Zantedeschi Paolo

Il SEGRETARIO
Bartolini Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno
al

Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza dei
termini, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE